



COMUNE DI SILVANO PIETRA

Prot. 2919/2018 del 26.09.2018

ORDINANZA 08/2018

Divieto di posa di vasi di fiori, lumini ed altri componenti posti dai concessionari sui marciapiedi antistanti i loculi nel cimitero comunale di SILVANO PIETRA

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Cimitero Comunale si riscontra che sui marciapiedi davanti ai loculi cimiteriali e nello spazio riservato al passaggio vengono depositati vasi di fiori, lumini ed altre componenti che creano disagio nell'utilizzo di apposite scale e danni alle lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori;

RITENUTO necessario adottare un apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità del Cimitero, oltre a garantire la sicurezza del personale addetto a manutenzioni e/o tumulazioni e dei visitatori dei defunti che devono utilizzare le scale per la posa dei fiori e pulizia dei loculi posizionati nelle file superiori;

RITENUTO altresì che la collocazione di vasi di fiori e lumini è da ritenersi ammessa unicamente in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente in attesa di collocazione della lapide definitiva ed in modo da creare il minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere, nonché nei giorni corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;

VISTO il vigente regolamento di Polizia Mortuaria

ORDINA

- 1) Il divieto di posa davanti ai loculi cimiteriali e sui marciapiedi antistanti gli stessi, in ogni caso negli spazi riservati al passaggio di vasi di fiori, lumini ed altre componenti;
- 2) La collocazione di vasi di fiori e lumini è ammessa unicamente:
 - a) In occasione di nuova sepoltura, solo temporaneamente, per un periodo massimo di mesi uno dalla tumulazione del feretro;
 - b) In occasione delle festività di tutti i Santi e di commemorazione dei defunti corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;
- 3) Gli addetti al Servizio Cimiteriale del Comune, vigileranno sul rispetto della presente disposizione e, in caso di mancato rispetto della stessa, saranno autorizzati alla rimozione di fiori, lumini ed altri eventuali ornamenti.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.



IL SINDACO
Luciano Antonio Calderini